

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
92/C 156/01	ECU.....	1
92/C 156/02	Numeri di riferimento per la notifica dell'esportazione di taluni prodotti chimici pericolosi.....	2
	<hr/>	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
92/C 156/03	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati	4
92/C 156/04	Proposta di direttiva del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	11
92/C 156/05	Proposta di direttiva del Consiglio riguardante la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza	14
	<hr/>	
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
92/C 156/06	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	20

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

22 giugno 1992

(92/C 156/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,2214	Dollaro USA	1,30514
Corona danese	7,89874	Dollaro canadese	1,56252
Marco tedesco	2,05169	Yen giapponese	165,975
Dracma greca	249,544	Franco svizzero	1,85122
Peseta spagnola	128,961	Corona norvegese	8,02338
Franco francese	6,90683	Corona svedese	7,40800
Sterlina irlandese	0,767371	Marco finlandese	5,58863
Lira italiana	1550,51	Scellino austriaco	14,4414
Fiorino olandese	2,31141	Corona islandese	74,3149
Scudo portoghese	170,256	Dollaro australiano	1,74089
Sterlina inglese	0,701879	Dollaro neozelandese	2,39169

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Numeri di riferimento per la notifica dell'esportazione di taluni prodotti chimici pericolosi

(92/C 156/02)

Quanto segue viene pubblicato in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1734/88 del Consiglio ⁽¹⁾.

Il suddetto regolamento ha introdotto una procedura di notifica per l'esportazione di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità europea. La prima esportazione di tali prodotti chimici deve essere accompagnata da una notifica; a ciascuna notifica deve essere attribuito un numero di riferimento che dovrà accompagnare ogni esportazione successiva dello stesso prodotto chimico dalla Comunità verso lo stesso paese terzo.

L'articolo 4 del regolamento in oggetto specifica che la Commissione deve pubblicare periodicamente un elenco di questi numeri di riferimento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* precisando il prodotto chimico in questione ed il paese terzo di destinazione.

L'elenco dei numeri di riferimento attribuiti per i prodotti chimici vietati o severamente limitati che sono stati esportati fino al 31 marzo 1992 è il seguente:

Prodotti chimici specifici

Nome del prodotto chimico	Paese terzo di destinazione	Numero di riferimento dell'esportazione
aldrin	Malesia	EC/206-215-8/rev.2/MY
eptacloro	Senegal	EC/200-962-3/SN
dicloruro di dimercurio	Pakistan	EC/233-307-5/rev.1/PK
monossido di mercurio	Hong Kong Libano Polonia Siria USA	EC/244-654-7/rev.1/HK EC/244-654-7/rev.1/LB EC/244-654-7/rev.1/PO EC/244-654-7/rev.1/SY EC/244-654-7/rev.1/USA
Toxafene	Israele	EC/232-283-3/rev.2/IL
<i>Nome di preparato</i>		
CLORDANO 30 % WP Costituente: clordano	Polinesia francese	EC/200-349-0/PO2/PF
CLORDANO 80 % EC Costituente: clordano	Polinesia francese	EC/200-349-0/PO1/PF

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 22. 6. 1988, pag. 2.

Composti alcossilchil — e arilmercurici

Nome del prodotto chimico	Paese terzo di destinazione	Numero di riferimento dell'esportazione
difenil[μ -[(tetrapropenil)succinato (2-)-0:0]] dimercurio	Cile	EC/248-355-2/CL
merbromina	Canada Libano USA	EC/204-933-6/CA EC/204-933-6/LB EC/204-933-6/USA
acetato di fenilmercurio	Argentina Australia Sud Africa Uruguay	EC/200-532-5/rev.1/AR EC/200-532-5/rev.1/AU EC/200-532-5/rev.1/ZA EC/200-532-5/rev.1/UY
cloruro di fenilmercurio	Australia	EC/202-865-1/rev.1/AU
<i>Nome di preparato</i>		
SUPER AD IT; (321 EXTRA) Costituente: difenil[μ -[(tetrapropenil)succinato (2-)-0:0]]dimercurio	Indonesia Kuwait Libano Libia Nuova Zelanda Polonia Arabia saudita Singapore Tailandia Trinidad e Tobago	EC/248-355-2/PO1/ID EC/248-355-2/PO1/KW EC/248-355-2/PO1/LB EC/248-355-2/PO1/LY EC/248-355-2/PO1/NZ EC/248-355-2/PO1/PL EC/248-355-2/PO1/SA EC/248-355-2/PO1/SG EC/248-355-2/PO1/TH EC/248-355-2/PO1/TT

Composti inorganici del mercurio

Nome del prodotto chimico	Paese terzo di destinazione	Numero di riferimento dell'esportazione
Cloruro di aminomercurio	Cile Libano Pakistan	EC/233-335-8/rev.2/CL EC/233-335-8/rev.2/LB EC/233-335-8/rev.2/PK
Dicloruro di selenio	Guatemala Giappone Libano Marocco Paraguay Perù USA Zaire	EC/231-299-8/rev.1/GT EC/231-299-8/rev.1/JP EC/231-299-8/rev.1/LB EC/231-299-8/rev.1/MA EC/231-299-8/rev.1/PY EC/231-299-8/rev.1/PE EC/231-299-8/rev.1/USA EC/231-299-8/rev.1/ZR
Diioduro di mercurio	Repubblica Dominicana	EC/231-873-8/rev.1/DO
Dinitrato di mercurio	USA	EC/233-152-3/rev.1/USA
Solfuro di mercurio, naturale	USA	EC/215-696-3/rev.1/USA

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

(92/C 156/03)

COM(92) 24 def. — SYN 393

(Presentata dalla Commissione il 15 aprile 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che attualmente le banche di dati non sono tutelate in modo preciso in tutti gli Stati membri dalle normative vigenti e che detta tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse;

considerando che tali differenze nella tutela giuridica prevista dal diritto degli Stati membri hanno effetti diretti e negativi sulla costituzione e sul funzionamento del mercato comune delle banche di dati, ed in particolare sulla libertà delle persone fisiche e giuridiche di fornire beni e servizi riguardanti le banche di dati «on-line» in forza di un regime giuridico armonizzato in tutta la Comunità; che tali differenze potrebbero acuirsi con l'introduzione da parte degli Stati membri di nuove normative in una materia che sta assumendo una dimensione sempre più internazionale;

considerando che è necessario eliminare le differenze esistenti che producono distorsioni nella costituzione e nel funzionamento del mercato interno ed impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre prendere in consi-

derazione quelle differenze che non pregiudicano attualmente la costituzione ed il funzionamento del mercato interno oppure lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della Comunità;

considerando che la tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore esiste in forme diverse in taluni Stati membri in forza della legislazione o della giurisprudenza e che la mancanza di armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, che sono per loro natura diritti territoriali, può avere per effetto di impedire la libera circolazione di beni o servizi all'interno della Comunità in presenza di residue differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il campo d'applicazione, i requisiti, le deroghe o la durata della tutela;

considerando che sebbene il diritto d'autore rappresenti una forma adeguata di diritto esclusivo per la tutela giuridica delle basi di dati ed in particolare uno strumento atto a garantire una remunerazione al creatore di una banca di dati, oltre alla tutela del diritto d'autore e in assenza, per il momento, di un sistema armonizzato di leggi o giurisprudenza sulla concorrenza sleale negli Stati membri, sono necessarie altre disposizioni volte ad impedire l'estrazione sleale di informazioni ed il reimpiego del contenuto di una banca di dati;

considerando che per poter sviluppare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie mentre è possibile copiarle ad un costo minimo rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente;

considerando che l'accesso non autorizzato ad una banca di dati e l'estrazione del suo contenuto rappresentano atti che possono comportare gravi conseguenze economiche e tecniche;

considerando che le banche di dati rappresentano uno strumento essenziale per lo sviluppo di un mercato del-

l'informazione all'interno della Comunità e che tale strumento sarà alla base di numerose altre attività;

considerando che la crescita esponenziale, all'interno della Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e industriali richiede investimenti in tutti gli Stati membri nei sistemi avanzati di gestione dell'informazione;

considerando che un tasso altrettanto elevato di incremento delle pubblicazioni di opere letterarie, artistiche, musicali e di altro genere richiede la messa a punto di moderne tecniche per la costituzione di archivi, bibliografie e strumenti di accesso affinché il consumatore possa disporre della raccolta più completa relativa al patrimonio comunitario;

considerando che esiste attualmente un notevole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costituzione di banche di dati tra i vari Stati membri nonché tra la Comunità ed i più importanti paesi produttori di basi di dati a livello mondiale;

considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e reperimento delle informazioni non potrà essere effettuato all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per i creatori di banche di dati e per la repressione degli atti di pirateria e di concorrenza sleale;

considerando che la presente direttiva tutela le raccolte, talvolta definite compilazioni, di opere o altre materie la cui disposizione e memorizzazione nonché l'accesso sono basati su processi di tipo elettronico, elettromagnetico, elettroottico o di natura analogica;

considerando che i criteri per determinare se tali raccolte siano tutelabili in base al diritto d'autore dovranno riferirsi al fatto che l'autore, attraverso la scelta o la disposizione del contenuto della base di dati, ha dato vita ad un'opera dell'ingegno di carattere creativo;

considerando che il solo criterio da applicare per determinare se una banca di dati sia tutelabile sotto il profilo del diritto d'autore deve essere quello dell'originalità, nel senso di opera dell'ingegno di carattere creativo escludendo in particolare criteri qualitativi od estetici;

considerando che con il termine banca di dati si intende definire una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materie quali

testi, suoni, immagini, numeri, fatti, dati o combinazioni di questi;

considerando che la tutela di una banca di dati deve essere estesa ai sistemi elettronici senza i quali non può essere utilizzato il contenuto scelto e disposto dal creatore della banca di dati come, per esempio, il sistema adottato per ottenere e presentare le informazioni all'utente in forma elettronica o non elettronica nonché l'indirizzamento a indice e il tesoro utilizzato per l'impostazione o per il funzionamento della banca di dati;

considerando che il termine banca di dati non deve essere impiegato per indicare un programma per elaboratore utilizzato per l'impostazione o per il funzionamento della banca di dati, programma che rimane di conseguenza protetto dalla direttiva 91/250/CEE del Consiglio (*);

considerando che l'applicazione della presente direttiva deve essere limitata esclusivamente alle raccolte effettuate in forma elettronica, senza pregiudizio della tutela sotto il profilo del diritto d'autore per le raccolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (sulla base della revisione dell'atto di Parigi del 1971) secondo il diritto degli Stati membri, per raccolte effettuate in forma non elettronica;

considerando che le opere tutelate dal diritto d'autore o da altri diritti, che vengono inserite in una banca di dati, restano oggetto del diritto esclusivo attribuito al loro autore e non possono pertanto essere inserite o riprodotte da una banca di dati senza l'autorizzazione dell'autore o del suo avente causa;

considerando che sui diritti dell'autore di tali opere inserite in una banca di dati non incide l'esistenza di un diritto separato sulla scelta originale o disposizione di tali opere in una banca di dati;

considerando che la titolarità e l'esercizio del diritto morale della persona fisica che ha creato la banca di dati devono essere regolati dal diritto degli Stati membri nel rispetto della convenzione di Berna ed esulano pertanto dal campo di applicazione della presente direttiva;

considerando che i diritti esclusivi dell'autore devono comprendere il diritto di determinare le modalità di sfruttamento della sua opera e le persone a ciò autorizzate, e in particolare il diritto di controllare che la sua opera non sia accessibile a persone non autorizzate;

(*) GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42.

considerando tuttavia che quando il titolare dei diritti abbia deciso di mettere a disposizione di un utente una copia della banca di dati, sia «on-line» sia per mezzo di altri sistemi di distribuzione, detto utente legittimo deve poter accedere ed utilizzare la banca di dati per gli scopi e in base alle modalità definite nel contratto concluso con il titolare dei diritti anche se tale accesso ed impiego richiedono l'esecuzione di atti soggetti ad autorizzazione;

considerando che qualora l'utente e il titolare dei diritti non abbiano concluso un contratto volto a disciplinare l'impiego della banca di dati, si deve presumere che l'utente legittimo possa eseguire qualsiasi atto soggetto ad autorizzazione necessario per l'accesso e l'impiego della banca di dati;

considerando che nei confronti della riproduzione, nei limiti previsti dalla convenzione di Berna, del contenuto della banca di dati da parte del legittimo utente, sia in forma elettronica che non elettronica, devono essere applicate per la riproduzione delle opere ricavate da una banca di dati le stesse limitazioni e deroghe previste per la riproduzione delle opere messe a disposizione del pubblico mediante altre forme di sfruttamento o distribuzione;

considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di registrazione digitale espone il creatore della banca di dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto della sua banca di dati, senza la sua autorizzazione, per poterne ottenere una banca di dati di contenuto identico ma tale da non violare il suo diritto d'autore sulla disposizione della banca di dati;

considerando che, oltre alla tutela del diritto d'autore per la scelta o la disposizione originale del contenuto di una banca di dati, la presente direttiva intende salvaguardare i creatori delle banche di dati dall'indebita appropriazione dei risultati dell'investimento finanziario e professionale sostenuto per ottenere e raccogliere i dati, proteggendo il contenuto della banca di dati contro alcuni atti anche nel caso in cui tale contenuto non sia protetto dal diritto d'autore o da altri diritti;

considerando che tale tutela del contenuto di una banca di dati deve essere conseguita attraverso un diritto specifico in base al quale il creatore di una banca di dati può impedire l'estrazione e il reimpiego non autorizzati del contenuto di tale banca di dati per scopi commerciali; che questo diritto specifico (di seguito denominato «diritto di impedire l'estrazione sleale») non deve essere as-

solutamente considerato come un'estensione della tutela del diritto d'autore a semplici fatti o dati;

considerando che l'esistenza di un diritto di impedire l'estrazione sleale ed il reimpiego per scopi commerciali di opere o materie ricavate da una banca di dati non deve dare luogo alla costituzione di un diritto nuovo ed indipendente sulle opere o sulle materie stesse;

considerando che, ai fini della concorrenza fra fornitori di prodotti o servizi d'informazione, il creatore di una banca di dati oggetto di distribuzione commerciale e tale da costituire l'unica fonte possibile di una determinata opera o materia, deve concedere ad altre persone licenze per la riutilizzazione di quest'opera o materia, purché l'opera o la materia oggetto di licenza venga impiegata per la creazione indipendente di nuove opere e purché non vengano violati diritti esistenti ad obblighi sorti su tali opere o materie;

considerando che tali licenze devono essere concesse a condizioni eque e non discriminatorie da negoziare con il titolare dei diritti;

considerando che tali licenze non dovrebbero essere richieste per motivi di convenienza commerciale quali risparmio di tempo, lavoro o risorse finanziarie;

considerando che in caso di rifiuto di tali licenze o mancato accordo tra le parti sulle condizioni della licenza, deve essere previsto dagli Stati membri un procedimento arbitrale;

considerando che non possono essere rifiutate licenze per l'estrazione ed il reimpiego di opere o materie ricavate da una banca di dati accessibile al pubblico creata da un organo pubblico, purché tali atti non violino le leggi o gli obblighi internazionali degli Stati membri o della Comunità in materie quali la protezione dei dati personali, la vita privata, la sicurezza o la riservatezza;

considerando che lo scopo della presente direttiva di concedere un livello adeguato e uniforme di tutela delle banche di dati, al fine di assicurare la remunerazione del loro creatore, è diverso da quelli perseguiti dalla proposta di direttiva del Consiglio nel campo della protezione

in materia di trattamento dei dati personali ⁽¹⁾, garantire cioè la libera circolazione dei dati personali sulla base di norme armonizzate destinate ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, riconosciuto dall'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione della normativa sulla tutela dei dati;

considerando che, malgrado il diritto di impedire l'estrazione sleale da una banca di dati, deve comunque essere consentito al legittimo utente di citare o utilizzare altrimenti, per scopi commerciali e privati, il contenuto della banca di dati che è legittimato a consultare, purché tale deroga sia di portata limitata e non venga applicata in modo da creare conflitti con il normale sfruttamento dell'opera da parte del suo autore o da recare un pregiudizio ingiustificato ai suoi legittimi interessi;

considerando che il diritto di impedire l'estrazione sleale da una banca di dati non si applica alle banche di dati i cui autori siano cittadini o residenti abituali di paesi terzi e a quelle elaborate da società o imprese non stabilite in uno Stato membro ai sensi del trattato, a meno che tali paesi terzi non offrano analoga tutela alle banche di dati create da cittadini di uno Stato membro o residenti abituali nella Comunità;

considerando che oltre ai mezzi di ricorso di diritto interno previsti negli Stati membri per violazioni del diritto d'autore o di altri diritti, gli Stati membri devono predisporre adeguati mezzi di ricorso contro l'estrazione sleale da una banca di dati;

considerando che, oltre alla tutela concessa dalla presente direttiva alla banca di dati sotto il profilo del diritto d'autore ed al suo contenuto mediante il diritto di impedire l'estrazione sleale, devono continuare ad applicarsi altre norme di legge vigenti negli Stati membri in materia di fornitura di beni e servizi nel settore delle banche di dati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «Banca di dati»: una raccolta di opere o materie disposte, memorizzate e accessibili in forma elettronica

e gli elementi elettronici necessari per il suo funzionamento il tesoro, l'indice o il sistema per ottenere o presentare le informazioni; detta nozione non include un programma per elaboratore impiegato per la creazione o il funzionamento della banca di dati.

- 2) «Diritto d'impedire l'estrazione sleale»: il diritto del creatore di una banca di dati d'impedire l'estrazione ed il reimpiego, per scopi commerciali, di materie ricavate da tale banca di dati.
- 3) «Parte non sostanziale»: parte di una banca di dati la cui riproduzione, valutata in termini quantitativi e qualitativi in relazione alla totalità della banca di dati da cui viene estratta, non può essere ritenuta lesiva del diritto esclusivo di sfruttare la banca di dati di cui è titolare il suo creatore.
- 4) «Modifica non sostanziale»: aggiunte, eliminazioni o modifiche apportate alla scelta o alla disposizione del contenuto di una banca di dati che risultino necessarie affinché questa continui ad operare secondo le modalità stabilite dal suo creatore.

Articolo 2

Oggetto della tutela: Diritto d'autore e diritto di impedire l'estrazione sleale

1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano le banche di dati, sotto il profilo del diritto d'autore, come raccolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (testo dell'atto di Parigi del 1971).
2. La definizione di banca di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 lascia impregiudicata la tutela, sotto il profilo del diritto d'autore, delle raccolte di opere o materie disposte, memorizzate o accessibili in forma non elettronica, che rimangono di conseguenza tutelate dall'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di Berna.
3. Una banca di dati è tutelata sotto il profilo del diritto d'autore in quanto sia originale, ossia se si tratta di raccolte di opere o materie che, per la loro scelta o disposizione, costituiscono opera dell'impegno di carattere creativo del loro autore. Per determinare la tutelabilità di una banca di dati non si applicano altri criteri.
4. La tutela di una banca di dati sotto il profilo del diritto d'autore accordata dalla presente direttiva non si applica alle opere o materie ivi contenute, indipendentemente dal fatto che siano o meno protette dal diritto d'autore; la tutela di una banca di dati lascia impregiudicati i diritti esistenti su tali opere o materie stesse.

⁽¹⁾ GU n. C 277 del 5. 11. 1990, pag. 3.

5. Gli Stati membri conferiscono al creatore di una banca di dati il diritto di impedire l'estrazione e il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati, nella sua totalità o per una parte sostanziale, per fini commerciali. Tale diritto sussiste indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati in base al diritto d'autore. Esso non si estende al contenuto di una banca di dati composta di opere già tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi.

Articolo 3

Titolarietà: Diritto d'autore

1. L'autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione degli Stati membri lo preveda, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto.

2. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca l'opera collettiva, la persona considerata creatrice della banca di dati da detta legislazione ne è reputata l'autore.

3. Allorché una banca di dati è creata congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi.

4. Qualora una banca di dati sia creata da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti patrimoniali sulla banca stessa, salvo patto contrario.

Articolo 4

Inserimento di opere o materie in una banca di dati

1. L'inserimento in una banca di dati di informazioni bibliografiche o di brevi estratti, citazioni o riassunti che non si sostituiscono all'opera originale non esige l'autorizzazione del titolare dei diritti su tale opera.

2. L'inserimento in una banca di dati di altre opere o materie resta soggetto al diritto d'autore, od altri diritti, quesiti o obblighi preesistenti.

Articolo 5

Atti soggetti ad autorizzazione: Diritto d'autore

L'autore beneficia, nei confronti:

- della scelta o della disposizione del contenuto della banca di dati e
- degli elementi elettronici di cui all'articolo 1, paragrafo 1 necessari per la creazione o il funzionamento della banca di dati,

del diritto esclusivo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, della banca di dati con qualsivoglia mezzo ed in qualsivoglia forma,
- b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica della banca di dati,
- c) la riproduzione dei risultati ottenuti dagli atti di cui alle lettere a) o b),
- d) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compreso il noleggio, dell'originale e di copie della banca di dati. La prima vendita di una copia della banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore noleggio della banca di dati o di una sua copia.
- e) qualsiasi comunicazione, presentazione od esecuzione della banca di dati al pubblico.

Articolo 6

Deroghe agli atti soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 5: Diritto d'autore sulla scelta o la disposizione

1. Il legittimo utente di una base di dati può eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 5 che siano necessari per un uso della banca di dati conforme alle modalità determinate nell'ambito di accordi contrattuali conclusi con il titolare dei diritti.

2. In assenza di accordi contrattuali tra il titolare dei diritti e l'utente di una banca di dati in merito al suo impiego, non è soggetta ad autorizzazione del titolare del diritto l'esecuzione da parte del legittimo acquirente di una banca di dati di qualsiasi atto di cui all'articolo 5 sia necessario per avere accesso al contenuto della banca di dati e per l'impiego relativo.

3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 si riferiscono agli atti di cui all'articolo 5 e lasciano impregiudicati i diritti esistenti sulle opere o sulle materie contenute nella banca di dati.

Articolo 7

Deroghe agli atti soggetti ad autorizzazione relative al diritto d'autore sul contenuto

1. Gli Stati membri applicano al diritto esclusivo d'autore o ad altri diritti sul contenuto della banca di dati le stesse deroghe previste dal proprio diritto interno per le opere o materie ivi contenute, in relazione a brevi citazioni e illustrazioni per scopi didattici, nei limiti di un uso leale.

2. Qualora la legislazione degli Stati membri o gli accordi contrattuali conclusi con il titolare dei diritti permettano all'utente di una banca di dati di eseguire atti in deroga ai diritti esclusivi sul contenuto della banca di dati, tali atti non sono considerati una violazione del diritto d'autore sulla medesima ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 8

Atti relativi al contenuto di una banca di dati — estrazione sleale

1. Malgrado il diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 5 di impedire l'estrazione ed il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati, se le opere o le materie contenute in una banca di dati messa a disposizione del pubblico non possono essere costituite, raccolte o ottenute indipendentemente da un'altra fonte, il diritto di estrarre e reimpiegare, nella sua totalità o per una parte sostanziale, opere o materie da tale banca di dati per fini commerciali è oggetto di licenza a condizioni eque e non discriminatorie.

2. Il diritto di estrarre informazioni e reimpiegare il contenuto di una banca di dati è altresì oggetto di licenza a condizioni eque e non discriminatorie se la banca di dati viene messa a disposizione del pubblico da

un ente pubblico costituito al fine di raccogliere o divulgare informazioni ai sensi di leggi o regolamenti ovvero a ciò tenuto in forza di un obbligo generale.

3. Gli Stati membri prevedono appropriati procedimenti arbitrari per le controversie tra le parti relative a tali licenze.

4. Il legittimo utente di una banca di dati può, senza autorizzazione del creatore della banca di dati, estrarre e reimpiegare parti non sostanziali di opere o materie di una banca di dati per fini commerciali purché ne citi la fonte.

5. Il legittimo utente di una banca di dati può, senza autorizzazione del creatore della banca di dati e senza citazione della fonte, estrarre e reimpiegare parti non sostanziali di opere o materie ricavate da tale banca di dati esclusivamente per uso privato.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto qualora estrazione e reimpiego non confliggano con preesistenti diritti od obblighi, ivi compresi la legislazione o gli obblighi internazionali degli Stati membri o della Comunità in materie quali la protezione dei dati personali, la vita privata, la sicurezza o la riservatezza.

Articolo 9

Durata della tutela

1. La durata della tutela della banca di dati ai sensi del diritto d'autore è uguale a quella prevista per le opere letterarie, senza pregiudizio di una futura armonizzazione comunitaria in materia di durata della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Le modifiche non sostanziali della scelta o della disposizione del contenuto di una banca di dati non possono prorogare il periodo originario di tutela di tale banca di dati ai sensi del diritto d'autore.

3. Il diritto d'impedire l'estrazione sleale decorre dalla data di creazione della banca di dati e dura dieci anni dalla data in cui questa è stata per la prima volta messa legittimamente a disposizione del pubblico. La durata della tutela di cui al presente paragrafo ha inizio il primo gennaio dell'anno successivo alla prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati.

4. Modifiche non sostanziali del contenuto di una banca di dati non possono prorogare il periodo originario della tutela della banca di dati offerta dal diritto di impedire l'estrazione sleale.

*Articolo 10***Mezzi di ricorso**

Gli Stati membri dispongono adeguati mezzi di ricorso nei confronti della violazione dei diritti contemplati dalla presente direttiva.

*Articolo 11***Beneficiari della tutela basata sul diritto di impedire l'estrazione sleale da una banca di dati**

1. La tutela riconosciuta dalla presente direttiva riguarda al contenuto di una banca di dati, contro l'estrazione sleale ed il reimpiego si applica alle banche di dati i cui creatori sono cittadini di uno Stato membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.

2. Qualora le banche di dati vengano create a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 1 si applica anche ad imprese e società costituite secondo il diritto di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità. Qualora la società o impresa costituita secondo il diritto di uno Stato membro abbia soltanto la propria sede sociale nel territorio della Comunità, le sue attività devono avere un legame effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri.

3. Accordi che estendano il diritto d'impedire l'estrazione sleale alle banche di dati create in paesi terzi e non rientranti nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono conclusi dal Consiglio su proposta della Commissione. La durata di tale tutela concessa alle banche di dati secondo questa procedura non eccede quella prevista dall'articolo 9, paragrafo 3.

*Articolo 12***Applicazione impregiudicata di altre disposizioni**

1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione del diritto d'autore o di altri diritti preesistenti sulle opere o materie inserite in una banca di dati nonché di altre disposizioni come quelle in materia di brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, concorrenza sleale, segreto industriale, riservatezza, tutela dei dati e vita privata nonché di diritto contrattuale applicabile alla banca di dati stessa o al suo contenuto.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche nei confronti delle banche di dati create prima della data di pubblicazione della direttiva medesima, salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data.

*Articolo 13***Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono disposte dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

(92/C 156/04)

COM(92) 192 def.

(Presentata dalla Commissione il 18 maggio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento; che la Comunità ha approvato altresì la stessa convenzione con decisione 78/923/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ed ha depositato il suo strumento di approvazione;

considerando che è necessario che la Comunità, quale parte contraente di detta convenzione, applichi le raccomandazioni del comitato permanente da questa istituito; che è opportuno prevedere che le parti cogenti delle raccomandazioni siano adottate con procedimento della Commissione in collaborazione con gli Stati membri;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in materia di benessere degli animali ⁽²⁾, ha invitato la Commissione a proporre norme comunitarie riguardanti gli aspetti generali dell'allevamento di bestiame;

considerando che questi animali sono compresi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato II del trattato;

considerando che l'allevamento di animali costituisce parte integrante dell'agricoltura; che esso è una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che differenze tali da falsare le condizioni di concorrenza interferiscono con l'armonioso funzionamento del mercato comune per gli animali ed i prodotti di origine animale;

considerando che è pertanto necessario definire norme minime comuni di protezione degli animali negli allevamenti, in modo da garantire un'espansione razionale della produzione e facilitare il completamento del mercato interno per gli animali e i prodotti di origine animale; che è necessario tener conto delle disposizioni sul benessere degli animali già previste nella normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva definisce norme di protezione degli animali allevati o custoditi per scopi agricoli.
2. Essa si applica salve restando altre disposizioni comunitarie relative alla protezione di alcune specie animali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgano le seguenti definizioni:

- 1) *Animale*: un animale allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce e per altri scopi agricoli, inclusi gli animali ottenuti mediante manipolazioni o nuove combinazioni genetiche;
- 2) *Proprietario o custode*: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ha la proprietà degli animali o incaricata di custodirli a titolo gratuito od oneroso;

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 17. 11. 1978, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 185.

3) *Sistema di allevamento intensivo*: un metodo di allevamento con il quale gli animali sono custoditi in numero o densità o in condizioni, o ancora con livelli di produzione, tali che il loro benessere dipende dall'assistenza frequente dell'uomo.

2) se un animale è continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, gli venga dato sufficiente spazio adeguato per i suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza consolidata e alle cognizioni scientifiche.

CAPITOLO II

Il benessere degli animali

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché agli animali non vengano provocati inutili pene, sofferenze o disagi.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) il proprietario o il custode di un animale sia responsabile del suo benessere e prenda le misure adeguate a tal fine;
- 2) gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi una adeguata conoscenza teorica e pratica degli animali e dei sistemi di allevamento usati.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché gli animali fruiscano di un ricovero, di un'alimentazione e di cure che, tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento, siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché non vengano praticati l'allevamento naturale o artificiale o i procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare sofferenze o danni agli animali; nessun animale deve essere custodito a fini di allevamento, se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o benessere.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) la libertà di movimento peculiare all'animale, tenuto conto della specie e conformemente all'esperienza acquisita e alle cognizioni scientifiche, non sia ostacolata in maniera da arrecargli sofferenze o danni inutili;

Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché l'illuminazione, la temperatura, il tasso di umidità, la circolazione d'aria, l'aerazione e le altre condizioni ambientali quali la concentrazione dei gas o l'intensità del rumore siano adatte tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita e alle cognizioni scientifiche.

Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché nessun animale sia alimentato in modo tale che ne risultino sofferenze o danni inutili e che la sua alimentazione non contenga sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili.

Nessuna altra sostanza salvo quella a scopo terapeutico o profilattico deve essere somministrata agli animali a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali o l'esperienza acquisita abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute o il suo benessere.

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e lo stato di salute degli animali vengano accuratamente controllati a intervalli sufficienti per evitare inutili sofferenze. Gli animali tenuti in sistemi di allevamento intensivo devono essere ispezionati almeno una volta al giorno.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono affinché l'abbattimento di un animale che debba essere eliminato nell'allevamento, sia eseguito con competenza e comunque senza inutili sofferenze per detto animale o per altri animali.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono affinché le installazioni tecniche usate nei sistemi di allevamento intensivo vengano accuratamente ispezionate almeno una volta al giorno e qualsiasi eventuale difetto constatato venga eliminato nel più breve lasso di tempo. Ove sia impossibile eliminare il difetto sul posto, devono essere prese immediatamente tutte le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali.

CAPITOLO III

Disposizioni finali*Articolo 13*

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 sono adottate le misure necessarie per applicare le raccomandazioni vincolanti del comitato permanente della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, nonché tutte le norme necessarie per applicare la presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri organizzano ispezioni da parte dell'autorità competente in modo da garantire la conformità alla presente direttiva.

Dette ispezioni, che possono essere effettuate in occasioni di controlli per altri scopi, devono riguardare un campione statisticamente rappresentativo dei sistemi di allevamento di ciascuno Stato membro e devono aver luogo ogni anno.

Articolo 15

Nei termini di quanto necessario per l'uniforme applicazione della presente direttiva, i periti veterinari della Commissione possono effettuare ispezioni sul posto in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. La Commissione informa gli Stati membri sui risultati di siffatte ispezioni.

Lo Stato membro sul cui territorio vengono effettuate le ispezioni fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle loro mansioni.

Articolo 16

La Commissione viene assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio (¹), qui di seguito denominato «il comitato».

Articolo 17

Qualora si ricorra alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato del comitato. Essa informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 18

Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti specifici per punire le infrazioni alla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, richieste per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(¹) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza

(92/C 156/05)

COM(92) 11 def. — SYN 411

(Presentata dalla Commissione il 21 maggio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

servizi contro richieste di pagamento di merci non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita;

1. considerando che vanno adottate le misure intese a realizzare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
2. considerando che la vendita transfrontaliera a distanza può essere una delle principali manifestazioni concrete per i consumatori della realizzazione del mercato interno come è stato constatato, fra l'altro, nella comunicazione della Commissione «Verso un mercato unico della distribuzione»⁽¹⁾;
3. considerando che lo sviluppo delle nuove tecnologie comporta una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare le loro ordinazioni; che è opportuno preoccuparsi di introdurre un minimo di regole comuni prima che ciascuno Stato membro adotti le proprie norme divergenti o divergenti di tutela dei consumatori, con effetti negativi sulla concorrenza fra le imprese nel mercato unico;
4. considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, riguardante il primo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori⁽²⁾ enunciano la necessità di proteggere gli acquirenti di beni o di
5. considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo «Nuovo impulso per la politica di protezione dei consumatori», approvata da una risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986⁽³⁾, annuncia al punto 33 che la Commissione avrebbe presentato proposte riguardanti l'impiego delle nuove tecnologie di informazione che consentono ai consumatori di fare a domicilio gli ordini ai loro fornitori;
6. considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori⁽⁴⁾ invita la Commissione a consacrare i suoi sforzi in via prioritaria ai settori indicati nell'allegato; che questo allegato menziona «le nuove tecnologie che consentono la vendita a distanza»; che la Commissione ha dato seguito a questa risoluzione con l'adozione di un «piano d'azione triennale per la politica di protezione dei consumatori nella CEE (1990-1992)»⁽⁵⁾ e che detto piano prevede l'adozione di una direttiva in materia;
7. considerando che il contratto negoziato a distanza è caratterizzato dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza, la cui costante evoluzione non consente di redigerne un elenco esaustivo ma richiede che vengano definiti principi validi anche per quelle ancora scarsamente utilizzate; considerando che occorre distinguere chiaramente tra pubblicità e sollecitazione; che esiste sollecitazione quando il consumatore dispone degli elementi necessari per negoziare;
8. considerando i principi sanciti dagli articoli 8 e 10 della convenzione europea del 4 novembre 1950 relativa alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che tutto ciò che riguarda la raccolta, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati a carattere personale rientra nel campo di applica-

⁽¹⁾ COM(91) 41 dell'11. 3. 1991.

⁽²⁾ GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ COM(90) 98 del 3. 5. 1990.

zione delle direttive del Consiglio .../CEE e .../CEE [relative alla protezione delle persone riguardo all'elaborazione dei dati a carattere personale e alla vita privata]; che è opportuno riconoscere al consumatore un diritto alla tranquillità e quindi prevedere eventuali limiti nell'impiego di talune tecniche di comunicazione sulla base in particolare delle due direttive citate;

9. considerando che il consumatore riceve sollecitazioni tramite molteplici tecniche di comunicazione e che è opportuno che queste sollecitazioni vengano chiaramente identificate come proposte commerciali; che la trasmissione di queste informazioni deve inoltre conformarsi alle altre regole comunitarie pertinenti ed in particolare alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (¹);
10. considerando che l'impiego di queste tecnologie non deve portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al consumatore; che è opportuno pertanto determinare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore qualunque sia la tecnica di comunicazione impiegata;
11. considerando che la tecnica promozionale consistente nell'invio al consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio a titolo oneroso senza previa richiesta o accordo esplicito da parte sua non può essere ammessa;
- 11 bis. considerando che è necessario inoltre prevedere un termine di esecuzione del contratto qualora non sia stato indicato all'atto dell'ordine;
12. considerando che l'informazione diffusa mediante talune tecnologie elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto non è ricevuta su un supporto durevole; che è pertanto necessario che il consumatore riceva, al massimo all'atto della consegna della merce o della prestazione del servizio, in forma scritta, il contenuto del contratto e tutte le informazioni necessarie alla sua corretta esecuzione;
13. considerando che il consumatore non ha la possibilità in concreto di visionare il prodotto o di prendere conoscenza delle caratteristiche del servizio all'atto della sollecitazione; che è opportuno consentirgli di recedere dal contratto dopo la consegna della merce o la prestazione del servizio; che è infine necessario limitare alle spese di spedizione al mittente gli oneri derivanti al consumatore dell'esercizio di questo diritto, che altrimenti resterebbe meramente formale; che per motivi di armonizzazione, in particolare al computo di questo termine si dovrà procedere in

seguito alla modificazione della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (²);

14. considerando che le disposizioni della presente direttiva non devono pregiudicare la libera circolazione delle emissioni radiotelevisive garantita dagli articoli 59 e 60, terzo comma del trattato né l'applicazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (³);
15. considerando che l'inosservanza delle disposizioni della presente direttiva può recare pregiudizio ai consumatori ma anche alla concorrenza; che è opportuno quindi prevedere disposizioni che consentano alle organizzazioni professionali dei consumatori di vigilare sulla sua applicazione, se del caso per le operazioni transfrontaliere; che qualora la pertinente normativa degli Stati membri interessati lo autorizzi, queste organizzazioni potrebbero agire anche nello Stato membro della controversia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

L'oggetto della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i contratti negoziati a distanza tra consumatori e fornitori nonché le sollecitazioni a contrarre i relativi atti preparatori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «contratto negoziato a distanza», qualunque contratto riguardante un bene o un servizio concluso previa sollecitazione da parte del fornitore:
- senza presenza fisica simultanea del fornitore e del consumatore e

(¹) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.

(²) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 31.

(³) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

- impiegando una tecnica di comunicazione a distanza per la trasmissione dell'invito a contrarre e dell'ordine.

Singoli accordi, ordini, convenzioni od atti di esecuzione nell'ambito di un contratto globale, in particolare i contratti a esecuzione periodica, non rientrano in questa definizione.

- «consumatore», la persona fisica che, in relazione agli atti disciplinati dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale.
- «fornitore», la persona fisica o giuridica che eseguendo gli atti in parola agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in nome o per conto di un fornitore.
- «tecnica di comunicazione a distanza», qualunque tecnica che consente lo scambio di informazioni necessarie alla trattativa e alla conclusione del contratto tra un consumatore e un fornitore che non si trovino in presenza l'uno dell'altro; un elenco non tassativo delle tecniche soggette alla presente direttiva è annesso nell'allegato I.
- «operatore di tecnica di comunicazione», la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che mette a disposizione dei fornitori dei consumatori le varie tecniche di comunicazione a distanza.
- «sollecitazione a contrarre», qualunque comunicazione a distanza comportante tutti gli elementi necessari affinché il destinatario possa assumere direttamente un impegno contrattuale, ad esclusione della semplice pubblicità.
- «ordine», manifestazione della volontà del consumatore di assumere un impegno contrattuale.

Articolo 3

Esclusioni

La presente direttiva non si applica:

- ai distributori automatici;
- ai locali commerciali automatizzati;
- ai prodotti realizzati su misura;

- ai servizi con prenotazione (un elenco di tali servizi figura nell'allegato II);

— ai contratti di fornitura:

- di derrate alimentari o di bevande o di altri prodotti per uso domestico corrente;
- di servizi di uso corrente.

Articolo 4

Limiti nell'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché l'impiego delle tecniche di comunicazione a distanza per sollecitare il consumatore avvenga nel rispetto della sua sfera privata, in particolare in applicazione dell'articolo 17 della direttiva .../CEE [riguardante la protezione dei dati di carattere personale e della vita privata nell'ambito delle reti numeriche pubbliche di telecomunicazione].

Articolo 5

Presentazione

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché le sollecitazioni a contrarre siano concepite e praticate nel rispetto dei principi di lealtà commerciale, e di tutela dei minori.
2. La sollecitazione a contrarre deve palesare in modo univoco il suo scopo commerciale.
3. Se del caso, il consumatore viene informato circa il carattere oneroso, quando non sia evidente, dell'impiego di una tecnica di comunicazione a distanza per la trasmissione dell'ordine o l'esecuzione del servizio.

Articolo 6

Contenuto della sollecitazione a contrarre

All'atto della sollecitazione a contrarre il consumatore è informato in modo chiaro e univoco in particolare sui seguenti alimenti:

- identità del fornitore;
- caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio;

- prezzo, quantità e spese di trasporto se non comprese;
- modalità di pagamento, di consegna o di esecuzione;
- durata di validità della sollecitazione a contrarre.

Articolo 7

Sollecitazione a contrarre mediante televisione

In caso di sollecitazione a contrarre mediante televisione:

- la sua presentazione ai sensi dell'articolo 5 deve rispettare esclusivamente le disposizioni sulla tutela dei minori di cui all'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio;
- il fornitore è tenuto a trasmettere per iscritto l'informazione prevista all'articolo 6 della presente direttiva non oltre il momento della presa di contatto diretto tra fornitore e consumatore.

Articolo 8

Fornitura non richiesta

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni adeguate affinché al consumatore non vengano forniti beni o servizi, senza suo previo ordine, invitandolo ad acquistarli dietro corrispettivo o a rispedirli anche senza spese.
2. Nel caso di avvenuto invio, dette disposizioni conferiscono al consumatore almeno il diritto di disporre del bene o del servizio, salvo errore manifesto, nel qual caso egli lo detiene a disposizione del fornitore per un tempo ragionevole, purché la natura del bene lo consenta.
3. L'assenza di risposta non vale accettazione.
4. Il presente articolo non riguarda l'invio di campioni o di regali promozionali purché risultino palesi il loro carattere totalmente gratuito e l'inesistenza di obbligazioni in capo al consumatore.

Articolo 9

Esecuzione

In mancanza di un termine di esecuzione indicato nella sollecitazione a contrarre, l'ordine è eseguito entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del fornitore.

Articolo 10

Informazione sul contenuto del contratto

1. Al massimo all'atto dell'esenzione, il consumatore riceve per iscritto e nella lingua utilizzata nella sollecitazione a contrarre le seguenti informazioni:

- identità del fornitore e indirizzo di uno dei suoi stabilimenti
- caratteristiche essenziali del bene o del servizio
- prezzo e qualità
- modalità di pagamento, comprese le condizioni di credito o di pagamento rateale
- diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 di questa direttiva
- modalità di esercizio di questo diritto.

In caso di conclusione di un contratto a tempo indeterminato, in particolare ad esecuzione periodica, devono essere indicate le condizioni per la sua risoluzione.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi forniti direttamente per via telematica, vale a dire eseguiti mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano forniti con un'unica prestazione. Tuttavia l'operatore della tecnica di comunicazione è tenuto a trasmettere al consumatore, che ne faccia richiesta, le generalità complete del fornitore.

Articolo 11

Diritto di recesso

1. In relazione ai contratti negoziati a distanza, il consumatore può recedere dal contratto senza penalità nel termine minimo di 7 giorni dalla data di ricevimento del bene o del servizio. Le spese eventualmente a suo carico sono le spese dirette di spedizione al mittente.

Per i servizi il termine decorre dal ricevimento da parte del consumatore dei documenti che manifestano l'esplicito consenso del fornitore.

2. Il consumatore deve poter fornire un documento comprovante la spedizione al mittente.

3. In caso di acquisto di un bene o di un servizio mediante concessione di credito, gli Stati prevedono l'invali-

dità del relativo contratto di concessione di credito stipulato con il fornitore, nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso; qualora il credito non sia stato concesso direttamente dal fornitore, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio (1).

4. Il presente articolo non si applica:

- ai servizi la cui esecuzione sia iniziata, per una parte essenziale, o dovrebbe iniziare prima della scadenza del termine di 7 giorni;
- gli atti relativi ai valori mobiliari e altri beni o servizi il cui prezzo è legato alle fluttuazioni di un tasso di mercato finanziario sottratte al controllo del fornitore;
- ai contratti conclusi per atto pubblico;
- salvo patto contrario, ai beni:
 - immediatamente riproducibili,
 - di igiene corporale,
 - che per loro natura non possono essere rispediti.

Articolo 12

Pagamento mediante carta

La contestazione da parte del titolare di una carta di pagamento della validità di una operazione nella quale sia stato rilevato il numero della carta senza presentazione o identificazione elettronica del mezzo di pagamento comporta l'annullamento dell'operazione. L'importo in causa è allora addebitato sul conto del fornitore e riaccreditato sul conto del titolare senza indugio, salvo il rilasciamento del danno nel caso di contestazione ingiustificata.

Articolo 13

Ricorso giurisdizionale o amministrativo

1. Gli Stati membri provvedono a predisporre mezzi idonei ed efficaci per il controllo del rispetto delle disposizioni della presente direttiva nell'interesse dei consumatori e della concorrenza.
2. A tal fine gli Stati membri prevedono, in particolare, che le organizzazioni professionali e le organizzazioni dei consumatori che provino secondo il diritto nazionale un legittimo interesse in materia, siano legittimate ad agire in giudizio e/o a presentare ricorso presso un organo amministrativo competente, qualora ciò sia previsto dallo Stato membro della controversia.

3. Gli Stati membri conferiscono, se necessario, ai tribunali e agli organi amministrativi competenze che li legittimano, in caso di controversia, ad esigere che il fornitore apporti segnatamente le prove relative al contenuto della sollecitazione a contrarre, alla previa richiesta, al consenso del consumatore e al rispetto dei termini.

4. La presente direttiva non esclude il controllo volontario del rispetto delle sue disposizioni da parte di organismi autonomi ed il ricorso ad essi da parte delle organizzazioni di cui al paragrafo 2, qualora siano previsti procedimenti davanti a tali organismi oltre ai procedimenti giurisdizionali o amministrativi di cui al presente articolo.

Articolo 14

Carattere imperativo delle disposizioni

Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli dalla presente direttiva.

Articolo 15

Regole comunitarie

Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di disposizioni peculiari a talune tecniche o a taluni beni o servizi disciplinati da altre norme comunitarie.

Articolo 16

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48.

ALLEGATO I

Esempi di tecniche di comunicazione a distanza contemplate dalla presente direttiva:

- stampato senza indirizzo;
- stampato con indirizzo;
- lettera standard;
- pubblicità a mezzo stampa con buono di ordinazione;
- catalogo;
- telefono con intervento umano;
- telefono senza intervento umano (apparecchio automatico di chiamata, audiotext);
- radio;
- visiofo.

ALLEGATO II

Servizi con prenotazione ai sensi dell'articolo 3:

- trasporto;
 - albergo;
 - ristorazione;
 - spettacolo.
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(92/C 156/06)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

16 giugno 1992

Decisione/ Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Par- tita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Nu- mero dei concor- renti	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudica- zione (ECU/t)
Dec. Com. 2. 6. 1992	548/92 549-550/92	A	PAM/Giordania	DUR	2 685	EMB	7	n.a. (1)	—
		B	PAM/Tunisia	DUR	11 000	EMB	7	n.a. (1)	—
Dec. Com. 9. 6. 1992	1201/91 1202/91 1213/91	A	IFRC/Etiopia	BLT	1 090	DEB	7	Cie André — Paris (F)	140,90
		B	IFRC/Etiopia	BLT	1 500	DEB	7	Cie André — Paris (F)	140,90
		C	IFRC/Etiopia	BLT	3 000	DEB	7	Cie André — Paris (F)	140,90
Dec. Com. 9. 6. 1992	1212/91	A	IFRC/Honduras	FMAI	50	DEB	4	Agroeuropa — Vercelli (I)	327,00
Dec. Com. 3. 6. 1992	522/92	A	CICR/Somalia	HCOLZ	1 000	DEB	5	A.O.H. — Utrecht (NL)	678,05
Dec. Com. 9. 6. 1992	1214/91 1188/91 1189/91 1192/91 1193/91 1195/91 1227/91	A	PAM/Kenia	HCOLZ	130	EMB	4	A.O.H. — Utrecht (NL)	602,30
		B	IFRC/Guyana	HCOLZ	50	DEST	2	n.a. (1)	—
		C	IFRC/Haiti	HCOLZ	100	DEST	3	n.a. (1)	—
		D	IFRC/Etiopia	HCOLZ	750	DEB	3	A. C. Toepfer — Hamburg (D)	633,69
		E	IFRC/Etiopia	HCOLZ	75	DEB	4	A. C. Toepfer — Hamburg (D)	633,69
		F	IFRC/Sudan	HCOLZ	600	DEB	4	Agripole — Paris (F)	686,00
		G	IFRC/Sudan	HCOLZ	565	DEB	4	A. C. Toepfer — Hamburg (D)	681,69

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(1) Seconda gara: il 23 giugno 1992.

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Fioocchi d'avena
 SU: Zucchero
 ME: Frumento segalato
 SOR: Sorgho
 DUR: Frumento duro
 GDUR: Semolino di frumento duro

MAI: Granturco
 FMAI: Farina di granturco
 GMAI: Semola di granturco
 SMAI: Semola di granturco
 LENP: Latte intero in polvere
 LEP: Latte scremato in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
 CT: Concentrato di pomodoro
 B: Burro
 BO: Butteroil
 HOLI: Olio d'oliva
 HCOLZ: Olio di colza raffinato

HPALM: Olio di palma semiraffinato
 HTOUR: Olio di girasole raffinato
 CB: Corned beef
 RsC: Uva secca di Corinto
 BABYF: Babyfood
 PA: Paste alimentari
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
 FMA: Fave (*Vicia Faba Major*)
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 EMB: Reso porto d'imbarco
 DEST: Franco destino
 SAR: Sardine

